

i Patroni se dieno con i Mercadanti intendere secondo, che ad essi meglio parerà, & piacerà. Et sia a tutti i Rettori da parte de mare scritto, & questa constitution incomenzi in esse terre essere osservada nel zorno, che la sarà sta publicada.

Delli Decreti.

*Ordine sopra le assicurazioni delle Mercantie.*

*In Maggior Cons. 1466. 2. Luglio.*

L'è justa cosa a proveder alle espedition delle controver-  
sie, & lite de rason de mercantie; & conciosia, che per le male condition de homini sia sta introdotto una mala, e pessima condition, che quelli li quali assecurano coloro, che hanno mercantie sopra Nave, & Navili, & ogni altro fusto, si per essi fusti, intravenuto el naufragio, over captura de li ditti Navilii, ardiscono con modi dishonesti, & nove cavillation andar a litigio con longhezze, & nove dilation, che non solum passano, & dilatano el termine statuido per le leze, ma reducono le cose in diffinition perpetua; però essendo omnino necessario a proveder.

L'anderà parte, che de cetero, le controversie, & lite da tal segurtade siano remosse da ogni officio del nostro Palazzo, e debbiano esser commesse, & sia commesso all' officio nostro di Consoli di Mercadanti, Eccettuando quelle appartenesse all' officio del zudega de Procurator, che per dignità della Procuratia non dieno esser remosse. Et al ditto officio di Consoli di Mercadanti tal cosa si debbia osservar a questo modo; che li dannizadi, quali si attroveranno in questa terra, siano tenuti dal zorno della nova a mesi doi, haver fatto citar avanti li Consoli nostri tutti li preditti assecuratori: & avanti essi Consoli haver provato, si per li libri, come per altro mezzo, il suo danno, & con sagramento; Quelli veramente che non fuseno in questa terra, habbino termine mesi doi doppoi zonti a provar ut supra. Et fatto questo, & passado